

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4230 del 2011, proposto da:
Olicar Spa, in proprio e quale Capogruppo Mandataria di Ati con Prima Vera Spa
ed Evolve S.r.l., , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

contro

la Siram Spa, in proprio e quale Capogruppo dell'Ati con Carbotermo Spa, in
persona del legale rappresentante p.t., e Carbotermo Spa, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv. Bruno Becchi, Loredana
Grillo e Paolo Sansone, con domicilio in Roma, presso la Segreteria del Consiglio
di Stato;

nei confronti di

l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I n. 959 del
2011, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio globale di energia
dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siram Spa e di Carbotermo Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Manzi, su delega di Sansone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con atto notificato il 13 maggio 2011, le società appellate Siram Spa e Carbotermo Spa hanno dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado ed agli effetti favorevoli della sentenza del TAR; ciò stante deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello con l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'improcedibilità dell'appello ed annulla senza rinvio la sentenza appellata.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)